



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 429	Del 07/11/2022
Località: via Regina Elena n. 27 Massama - Divieti temporanei. Modifica temporanea della circolazione stradale.	Il giorno 11 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 02.11.2022, acquisita in atti di questo Comune al n. 70056 del 02.11.2022, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di divieti temporanei alla circolazione veicolare nella via Regina Elena, al civico n. 27 in Massama, il giorno 11 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, necessaria per l'esecuzione di lavori edili nell'immobile, mediante il posizionamento di un cassone scarrabile, per il carico e trasporto di materiale da demolizione;

vista l'autorizzazione n. 367 del 15.12.2021, per l'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento del cassone scarrabile;

dato atto che il tratto di strada interessato all'occupazione del suolo pubblico con il posizionamento del cassone scarrabile, si ritiene necessario provvedere all'istituzione del divieto di sosta e circolazione veicolare nella via Regina Elena, a tutela della circolazione stradale e della pubblica e privata incolumità;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. dal giorno 11 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per i motivi indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada), e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
 - a) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, nella via Regina Elena su ambo i lati dal civico n. 27 fino all'intersezione con via Principe Umberto;
 - b) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dall'intersezione di via Regina Elena dalla via Carlo Felice fino all'intersezione con via Principe Umberto;
 - c) il traffico pedonale, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto



COMUNE DI ORISTANO

previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;

d) l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice i lavori, deve essere realizzata:

I. ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) e della normativa vigente sui cantieri stradali e del disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002);

II. in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;

2. nei tratti di cui ai punti 1 lett. b), sono autorizzati il transito e la sosta dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
3. i veicoli di cui al punto 1 lett. b), devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazioni per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti e /o trasporti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 Q.li e 75 Q.li);
4. negli interventi di chiusura del tratto di strada di cui al punto 1 lett. b), la circolazione stradale sia regolata a cura di operatori movieri della ditta richiedente e/o impresa esecutrice i lavori, in numero adeguato, dotati dei dispositivi di segnalazione di alta visibilità stradale, muniti di segni di riconoscimento e impiegati: almeno uno all'ingresso della via Regina Elena (intersezione con la via Principe Umberto), e almeno uno alla fine della via (intersezione con la via Carlo Felice);
5. la chiusura del tratto di strada alla circolazione veicolare dovranno essere comunicate al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dell'esecuzione dell'intervento come meglio specificato nelle prescrizioni;
6. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. l'obbligo alla ditta esecutrice dei lavori e/o il richiedente:
 - a) il rispetto delle disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione n.367 del 15.12.2021, per l'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento del cassone scarrabile;
 - b) dell'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni:
 - i. come disposto dal Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) e della normativa vigente sui cantieri stradali;
 - ii. dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002);
 - iii. dal Decreto interministeriale 13.12.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle



COMUNE DI ORISTANO

attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori;

- iv. in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - v. lasciando uno spazio, commisurato alla distanza di visibilità, tra la segnaletica temporanea ed eventuali attraversamenti pedonali adiacenti già realizzati, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata;
- c) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) di curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuali gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
 - g) di delimitare i cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
 - h) di effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
 - i) della realizzazione di recinzione, transennatura o altra segnalazione idonea, in prossimità dei lavori o in corrispondenza degli incroci vicini, necessaria ad evitare il transito di veicoli non autorizzati nelle aree di cantiere;
2. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
 3. il possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, ad esempio: autorizzazione per la manomissione e/o l'occupazione del suolo pubblico e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori;
 4. lo sgombero, alla fine dell'intervento, del suolo pubblico occupato con veicoli, materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con idoneo materiale;
 5. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
 6. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
 7. che il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
 8. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento, a cura del richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori;
 9. che entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo, per quanto di rispettiva competenza, alla ditta esecutrice dei lavori e/o il richiedente, di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);



COMUNE DI ORISTANO

10. che durante il percorso per raggiungere il luogo dei lavori, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
11. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico ditta esecutrice dei lavori e/o del richiedente e/o del Coordinatore della sicurezza, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

- 1) che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/11/2022

Istruttore Piero Carta

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale